



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Pesaro e Urbino

**CONVENZIONE PER LA MESSA A DISPOSIZIONE E LA GESTIONE DI POSTI STRAORDINARI PER LA PRIMA ACCOGLIENZA DEI CITTADINI STRANIERI TEMPORANEAMENTE PRESENTI SUL TERRITORIO – CIG DERIVATO:
7638631DB3**

VISTO il decreto - legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito con la legge 29 dicembre 1995, n. 563, ed il decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro del Tesoro, del 2 gennaio 1996, n. 233, recante il regolamento per l'attuazione dell'articolo 2 del citato decreto - legge;

VISTO il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modifiche, recante "Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate dagli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato";

VISTO l'articolo 12 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, che prevede che con decreto del Ministro dell'Interno è adottato lo schema di capitolato di gara d'appalto per la fornitura dei beni e dei servizi relativi al funzionamento dei centri di cui agli articoli 6, 8, comma 2, 9 e 11 del medesimo decreto legislativo, in modo da assicurare livelli uniformi di accoglienza nel territorio nazionale, in relazione alla peculiarità di ciascuna tipologia di centro;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 2015, n. 21, recante il "Regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento e la revoca della protezione internazionale a norma dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25";

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno 7 marzo 2017, successivamente aggiornato con Decreto del Ministro dell'Interno 10 luglio 2017, con il quale è stato approvato lo schema di capitolato di gara di appalto per la fornitura di beni e servizi relativi alla gestione e al funzionamento, tra gli altri, delle strutture temporanee di accoglienza di cui all'art. 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

VISTO il bando di gara pubblicato dalla Prefettura di Pesaro e Urbino prot. n. 15452 del 18/02/2018, finalizzato al reperimento ed alla gestione di n. 1455 posti per l'accoglienza di cittadini stranieri maggiorenni richiedenti protezione internazionale compresi di quelli già presenti nel territorio provinciale, relativamente al periodo dal 1/07/2018 al 31/12/2018;

VISTO il provvedimento prot. n. 57965 del 13/09/2018, di aggiudicazione definitiva della suddetta procedura di gara;



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Pesaro e Urbino

RICHIAMATO l'accordo quadro prot. n. 61651, in data 1/10/2018, stipulato, ai sensi di cui all'art. 54 comma 4, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, tra la Prefettura di Pesaro e Urbino ed i concorrenti risultati aggiudicatari dei servizi in parola a seguito delle procedure di gara espletate dalla stessa Prefettura;

Tra

la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Pesaro e Urbino (c.f. 80006690418) nella persona del Vice Prefetto Vicario Dott. Sante Copponi

e

il dott. Mirco Caiazza, nato a Ancona il 18/09/1966, in qualità di procuratore, giusta procura speciale rep. 195.897 del 9/12/2015 Notaio Vittorio Bortoluzzi, della Cooperativa Sociale COOSS MARCHE ONLUS Società Cooperativa per azioni, C.F. e P.I. 00459560421, con sede legale in ANCONA (AN) Via Saffi n. 4, e-mail pec: coossmarche@legalmail.it, capogruppo mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, appositamente costituito, giusta atto del Notaio in Ancona dott. avv. Vittorio Bartoluzzi, rep 200743, del 21/09/2018, per la partecipazione alla gara in parola, con la Società Cooperativa Sociale Vivere Verde Onlus CF e PI 02581800428, con sede in Senigallia (AN) Via Corvi 18;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto la fornitura dei beni e dei servizi previsti nel capitolato tecnico che si allega alla presente convenzione, costituendone parte integrante e sostanziale.

L'organizzazione dei servizi di cui al precedente comma assicura l'apprestamento delle misure necessarie al pieno rispetto dei diritti fondamentali della persona, anche in considerazione della sua provenienza, della sua fede religiosa, del suo stato di salute fisica e psichica, della differenza di genere, compresa l'identità di genere, della presenza di situazioni di vulnerabilità, nonché ogni misura idonea a prevenire forme di violenza e a garantire la sicurezza e la protezione degli stranieri presenti nella struttura e, ove possibile, l'unità dei nuclei familiari composti da coniugi e da parenti entro il primo grado.

Le prestazioni oggetto della presente convenzione devono comunque garantire i servizi essenziali per l'accoglienza e devono comprendere quelli di seguito sinteticamente elencati e specificatamente indicati negli artt. 2, 5, 6 e 7 del capitolato tecnico:

- fornitura di servizi (*gestione amministrativa - assistenza generica alla persona - assistenza sanitaria*);
- fornitura e distribuzione dei pasti;
- servizio di pulizia e igiene ambientale;



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Pesaro e Urbino

- fornitura e distribuzione di beni.

Il gestore si impegna altresì ad effettuare le prestazioni di trasporto degli ospiti così come specificato nel capitolato tecnico ed a comunicare, tempestivamente, alla Prefettura ed alla Questura di Pesaro e Urbino, l'eventuale allontanamento dei soggetti ospitati.

Articolo 2

Luogo di esecuzione dell'appalto

I servizi di cui all'art. 1 dovranno essere eseguiti dall'Ente Gestore presso le strutture temporanee di accoglienza di seguito elencate, secondo le capienze a fianco di ciascuna specificate, per le quali l'ente gestore da assicurazione del possesso di tutti i requisiti indicati dall'art. 3 del capitolato tecnico, a decorrere dalla data del 1/10/2018. **I posti che vengono attivati con la presente convenzione, per ciascuna delle strutture di seguito indicate, sono quelli indicati nella colonna "Posti attivati con la presente convenzione". Gli ulteriori posti, fino a concorrenza di quelli indicati nella colonna "Posti disponibili", potranno essere, all'occorrenza, attivati solo previa formale autorizzazione da parte di questa Prefettura.**

COMUNE	Indirizzo	Denominazione	Posti disponibili	Posti attivati con la presente convenzione
SAN LORENZO IN CAMPO	Via Manzoni 16	Via Manzoni 16	4	4
FANO	Via Doria 38	Via Doria 38	5	5
FANO	Via Tombaccia 88	Via Tombaccia 88	5	5
MONTE PORZIO	Viale Cante 12	Viale Cante 12	5	5
MONTE PORZIO	Via Dalla Chiesa 6	Via Dalla Chiesa 6	6	6
MONDOLFO	Via Caravaggio 5	Via Caravaggio 5	6	6
TOTALE POSTI			31	31

La Prefettura si riserva la facoltà di verificare in ogni momento l'adeguatezza degli immobili in uso e il permanere dei requisiti prescritti.

Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 – Disposizioni relative agli immobili sede delle strutture di accoglienza del Capitolato Tecnico della presente gara.



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Pesaro e Urbino

Articolo 3

Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

L'ente gestore, a mezzo di proprio personale, assicura, gli adempimenti ed i servizi di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare riferimento alla nomina dei responsabili della sicurezza e degli addetti al primo soccorso e al servizio antincendio, provvisti della necessaria qualifica.

Articolo 4

Personale impiegato presso le strutture di accoglienza

L'ente gestore ed il personale impiegato operano assicurando il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 1, comma 2.

Nessun rapporto d'impiego e, comunque, di dipendenza a qualsiasi titolo, può instaurarsi tra il personale messo a disposizione dall'Ente gestore e l'Amministrazione dell'Interno. Per il proprio personale e per quello delle ditte di cui eventualmente si avvale, l'Ente gestore garantisce per sé ed accerta per gli altri la regolarità dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali.

In materia di trattamento giuridico ed economico del personale, trova applicazione l'articolo 30, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

L'Affidatario si obbliga a dimostrare, a richiesta della Prefettura, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedono il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

La Prefettura si riserva la facoltà in ogni momento di verificare l'adeguatezza dei profili professionali ai relativi compiti e l'adeguatezza del comportamento degli operatori e si riserva il diritto di motivata richiesta all'Affidatario di sostituzione del personale ritenuto non idoneo o inadatto, compreso il direttore, senza maggiori oneri per la Prefettura.

L'Affidatario, nell'esecuzione del presente contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni dello stesso Affidatario, della Prefettura e/o di terzi.

L'Affidatario si obbliga a mantenere indenne l'Amministrazione da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione di inadempimenti direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione dell'appalto.

I servizi sono assicurati nell'arco delle 24 ore giornaliere articolate nel servizio diurno, che va dalle ore 08:00 alle ore 20:00 e in quello notturno, che va dalle ore 20:00 alle ore 08:00.

Il personale deve essere munito di tesserino con indicazione del ruolo, in modo da essere immediatamente riconoscibile.

Per ogni turno di lavoro è garantito l'impiego del personale necessario all'espletamento di



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Pesaro e Urbino

tutti i servizi secondo criteri di congrua proporzionalità rispetto al numero di ospiti presenti; a tal fine la dotazione minima di personale da destinare ai vari servizi ed il relativo tempo d'impiego dovrà essere conforme ai parametri di base, di seguito indicati, di cui allo Schema di capitolato di appalto, approvato con D.M. 07/03/2017:

	Strutture fino a 20 posti	Strutture fino a 50 posti
Operatori diurni (8.00 – 20.00)	1*	2 (in compresenza)
Operatori notturni (20.00 – 8.00)	1*	1

* L'operatore addetto a micro strutture (fino a 9 posti) dovrà assicurare la propria pronta reperibilità relativamente ad un numero di micro strutture aventi capienza complessiva non superiore a 20 posti. In tali situazioni l'operatore notturno assicura la reperibilità telefonica anche nelle ore notturne

	Strutture fino a 20 posti	Strutture fino a 50 posti
Direttore	36h/sett.li	36h/sett.li
Infermiere		
Medico		
Sostegno socio psicologico	6 ore settimanali	12 ore settimanali
Attività di mediazione linguistica - culturale	18 ore settimanali	36 ore settimanali
Informazione normativa	4 ore settimanali	6 ore settimanali
Insegnamento lingua italiana	8 ore settimanali	8 ore settimanali

In relazione alla percentuale di presenze femminili tra gli ospiti del centro, è garantita una adeguata presenza di personale femminile, in modo da assicurare l'equilibrio di genere e da tenere conto delle esigenze di carattere culturale e religioso delle donne presenti nel centro.

L'ente gestore garantisce l'impiego di operatori i cui profili professionali sono adeguati ai relativi compiti. Il personale impiegato nelle strutture di accoglienza deve possedere una comprovata esperienza nel settore oggetto dell'appalto ovvero idoneo percorso di studi e curriculare.

Sono comunque richiesti specifici profili professionali per gli operatori addetti ai servizi di



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Pesaro e Urbino

assistenza sanitaria, di sostegno socio-psicologico, di mediazione linguistico-culturale, di informazione legale e di insegnamento della lingua italiana, con iscrizione ad apposito albo, laddove previsto per le specifiche categorie professionali. A tal fine, può farsi riferimento alla disciplina di cui all'articolo 12 della legge 8.11.2000, n. 328 e alla correlata normativa regionale.

Sono a carico dell'operatore economico la retribuzione del personale utilizzato per l'esecuzione dei servizi oggetto di gara e tutti gli oneri assicurativi, previdenziali e della sicurezza sul lavoro, in ottemperanza alle leggi vigenti in materia.

L'ente gestore, nello svolgimento dei servizi forniti relativi all'appalto:

- si impegna a comunicare il piano di organizzazione del personale con articolazione degli orari;

- assicura adeguate modalità organizzative e l'idonea gestione dell'equipe attraverso attività di programmazione e coordinamento, riunioni periodiche, aggiornamento professionale e formazione, momenti di verifica e di valutazione del lavoro.

Tutto il personale che opera presso il centro ha l'obbligo di riservatezza sui dati e sulle informazioni riguardanti gli ospiti anche dopo che gli stessi hanno lasciato il centro.

Per una o più strutture di accoglienza con capienza, complessivamente, non superiore a 50 posti di accoglienza, la gestione dovrà essere affidata dal soggetto aggiudicatario ad uno dei Direttori Responsabili indicati in fase di presentazione dell'offerta, legato all'ente gestore da rapporto di lavoro subordinato, in possesso dei requisiti di studio previsti dall'articolo 1, comma 3, del D.P.R. 12 gennaio 2015, n. 21, con esperienza lavorativa certificabile di almeno 12 mesi presso strutture di accoglienza per cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale. Il nominativo del Direttore o dei Direttori responsabili delle strutture che formano oggetto della presente convenzione dovranno essere tempestivamente comunicati a questa Prefettura e comunque non oltre tre giorni dalla sottoscrizione della convenzione.

Il Direttore Responsabile avrà il compito di predisporre e regolare i servizi erogati e sarà responsabile con l'ente gestore, della gestione degli stessi. Il Coordinatore assumerà pertanto il ruolo di unico referente ai fini della gestione della struttura/e medesima/e e dei collaboratori che lo affiancheranno.

Al Direttore Responsabile sono attribuiti i compiti di seguito indicati:

- designazione dei responsabili delle singole strutture ricadenti nella proprio ambito di competenza (ove superiori a una), supervisione e coordinamento delle relative attività;
- elaborazione del regolamento di struttura e dei suoi aggiornamenti, vigilanza sull'osservanza dello stesso da parte degli operatori e degli ospiti della struttura;
- comunicazione mensile alla Prefettura di Pesaro e Urbino in ordine alle attività svolte ed informazione tempestiva alla medesima Prefettura sulle criticità emergenti;



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Pesaro e Urbino

- notifica delle comunicazioni e degli atti relativi al procedimento di richiesta della protezione internazionale, sulla base delle disposizioni normative in materia;
- raccordo con il medico competente per la struttura/e e con gli uffici locali del Servizio Sanitario Nazionale;
- raccordo con le Autorità competenti per garantire la tempestiva attuazione dei trasferimenti presso i Centri del Servizio Centrale SPRAR.

Articolo 5
Progetto Tecnico

Il Gestore, con la sottoscrizione della presente convenzione, assume l'obbligo di eseguire integralmente le prestazioni previste dal capitolato tecnico nonché le prestazioni e le forniture aggiuntive contenute nella proposta tecnica, che pure si allega a corredo della presente, integrando, così, i servizi di cui all'art. 1 e le dotazioni di personale di cui all'art. 4.

Il Gestore è consapevole che nel caso in cui le prestazioni contrattuali non siano eseguite in conformità del capitolato tecnico e del progetto tecnico di cui al presente articolo, la Prefettura si rivarrà sulla cauzione definitiva già costituita dall'ente gestore, fatte salve le conseguenze di cui ai successivi articoli 14 e 15.

Articolo 6
Responsabilità

Il Ministero dell'Interno e la Prefettura – UTG sono esonerati da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali danni alle persone ed alle cose che dovessero verificarsi durante l'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente convenzione.

Articolo 7
Determinazione dell'importo della convenzione

Per i 31 posti straordinari resi disponibili dall'Ente Gestore con la presente convenzione la Prefettura corrisponderà l'importo di € 32,08, oltre IVA, *pro die* per ciascun ospite assistito, offerto in sede di gara.

L'ammontare complessivo della presente convenzione, pertanto, è pari a euro 91.492,16, oltre IVA, determinato come prodotto tra i giorni di vigenza della convenzione, il numero di posti messi a disposizione ed il prezzo pro capite pro die offerto in sede di gara, sopra indicato.

Nessun corrispettivo sarà erogato per l'uso delle strutture e per la manutenzione straordinaria ed ordinaria nonché per le utenze. Gli oneri ordinari (quali le utenze domestiche) per la gestione della struttura di accoglienza sono interamente a carico del Gestore. **I pagamenti saranno riferiti ai posti effettivamente attivati con la presente convenzione o con successive formali autorizzazioni da parte di**



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Pesaro e Urbino

questa Prefettura. Nessun corrispettivo potrà essere richiesto dall'Ente gestore per i posti non effettivamente attivati.

Articolo 8 Pagamenti

La Prefettura-UTG provvederà al pagamento degli oneri economici connessi all'attuazione della presente convenzione, tenuto conto delle disposizioni che regolano le procedure dei pagamenti delle spese a carico delle Amministrazioni statali (quali verifica degli inadempimenti, DURC etc), dopo che il Ministero dell'Interno avrà provveduto a mettere a disposizione le relative risorse finanziarie.

La Prefettura liquiderà, dietro presentazione di fattura o documento equipollente, con cadenza mensile o, se più breve, al termine del soggiorno, le prestazioni oggetto della presente convenzione.

La liquidazione del corrispettivo avverrà in base alle effettive presenze riportate nel registro conforme all'allegato "PRESENZE" del capitolato secondo il costo *pro-capite/pro-die* indicato nel precedente art. 7.

I pagamenti verranno effettuati, di regola entro trenta giorni dalla data di ricezione del documento contabile corredato dal citato registro PRESENZE e da tutta la documentazione amministrativa e contabile prevista dall'art. 14 del capitolato tecnico, sempre che non vi siano discordanze con le risultanze in possesso della Prefettura.

Articolo 9 Monitoraggio e controllo

La Prefettura si riserva la facoltà di disporre in qualsiasi momento, a mezzo di propri incaricati, ovvero, attraverso la richiesta di atti e documenti, verifiche dirette ad accertare l'esatto adempimento delle prestazioni.

E' fatto comunque obbligo al Gestore di trasmettere giornalmente e mensilmente alla Prefettura l'elenco degli ospiti effettivamente presenti nella struttura al fine di consentire i previsti controlli di legge. Il Gestore si impegna a garantire il monitoraggio delle presenze secondo le modalità stabilite dalla Prefettura.

Il Gestore provvederà mensilmente ad inoltrare alla Prefettura una relazione sullo stato di attuazione della presente convenzione.

Articolo 10 Durata

Gli effetti della presente convenzione hanno inizio dal 1° ottobre 2018 al 31 dicembre 2018, fermo restando la permanenza degli ospiti in ottemperanza alle disposizioni del Ministero dell'Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione - Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo, fatta salva, pertanto, la facoltà della



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Pesaro e Urbino

Prefettura di cessazione anticipata, senza oneri al venir meno delle esigenze.

Qualora nel periodo stabilito venissero a cessare le esigenze di utilizzazione dei posti di prima accoglienza indicati all'articolo 2, la convenzione si intenderà conclusa alla data dell'ultima prestazione fornita, a seguito di comunicazione da parte della Prefettura.

Si richiamano, altresì, le facoltà di proroga o di aumento delle prestazioni in corso di esecuzione del contratto, indicate nel disciplinare di gara e nel capitolato tecnico, che l'Amministrazione si riserva di attivare in caso di necessità.

Articolo 11

Trattamento dei dati personali

L'Affidatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. Gli obblighi in materia di riservatezza sono rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti in essere con la Prefettura. L'Affidatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. L'Affidatario si impegna a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche.

Articolo 12

Prescrizioni

La presente convenzione deve essere eseguita con l'osservanza di tutti i patti e oneri previsti dalla stessa convenzione e dalle norme di legge, in particolar modo la struttura utilizzata dovrà essere conforme alle vigenti norme riguardanti la prevenzione incendi, i requisiti igienico-sanitari ed adeguati alla legge 9 aprile 2008, n. 81.

Articolo 13

Prescrizioni speciali

Con la sottoscrizione della presente convenzione il soggetto aggiudicatario assume l'obbligo di denunciare ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ad esso avanzata nel corso dell'esecuzione della prestazione e comunque ogni illecita interferenza nell'esecuzione dell'appalto. Si obbliga altresì a denunciare ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari. In caso di accertata inosservanza delle predette prescrizioni la stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 15.



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Pesaro e Urbino

Articolo 14

Recesso

La Prefettura si riserva il diritto di recedere dalla presente convenzione nei casi e nei modi previsti dall'art. 22 del capitolato tecnico, dalla legge, ovvero, nel caso di cessate esigenze. Nulla è dovuto, in tal caso, al Gestore se non per la parte che abbia già avuto esecuzione.

Articolo 15

Risoluzione del contratto, disservizi e penali

La Prefettura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del C.C., ha facoltà di procedere alla risoluzione della convenzione per grave inadempienza e mancata messa a disposizione di posti di cui all'art. 2 della presente convenzione previo semplice avviso. Si richiamano, al riguardo gli artt. 18, 20 e 21 del Capitolato tecnico.

Articolo 16

Tracciabilità dei flussi finanziari

Il Gestore impegna alla scrupolosa osservanza del disposto di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal decreto legge n.187 del 12.11.2010, convertito, con modificazioni ed integrazioni, nella legge n.217 del 17.12.2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Il CIG (codice identificativo della gara) che dovrà essere indicato su qualsiasi documento attinente all'esecuzione della presente convenzione è 7638631DB3.

Articolo 17

Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si richiamano espressamente le disposizioni contenute nel disciplinare di gara prot. n. 15452 del 28/02/2018, nel relativo capitolato tecnico e negli ulteriori allegati.

PESARO,

PREFETTURA – UTG DI PESARO E URBINO

p. IL PREFETTO

IL VICE PREFETTO VICARIO

(Dott. Sante Copponi)

IL GESTORE

COOSS MARCHE
ONLUS SOC. COOP. P. A
Un procuratore
(Mirco Calazza)